

# INSTAURARE

OMNIA IN

# CHRISTO

PERIODICO CATTOLICO CULTURALE RELIGIOSO CIVILE

Anno L, n. 2

Poste Italiane spa - Sped. in abb. postale -70% NE/Udine - Taxe perçue

Maggio - Agosto 2021

## I CATTOLICI, IL DDL ZAN E LA LAICITÀ DELLO STATO

Del ddl Zan *Instaurare* si è già occupato (cfr. n. 1-2 e n. 3/2020). Ora, questo ddl verrà considerato – sia pure brevemente – sotto altri profili rispetto a quelli già considerati. In particolare con la presente Nota verrà considerata la questione sollevata da un passo diplomatico fatto dalla Santa Sede presso la Repubblica italiana.

Innanzitutto i fatti. Con una Nota riservata, destinata – si è detto – (nelle intenzioni) a non essere resa pubblica, la Santa Sede ha richiamato l'attenzione dello Stato italiano su alcuni problemi che potrebbero sorgere per la Chiesa se il ddl Zan venisse approvato nel testo ora in discussione al Senato. La Nota diplomatica osserva che se il ddl *de quo* venisse trasformato in legge, si dovrebbe prendere atto della violazione del Concordato del 1929, rivisto nel 1984. La Nota diplomatica ha suscitato diverse reazioni e ha animato un vivace dibattito. È stato osservato che la Santa Sede non ha titolo per intervenire sull'approvazione o meno di una proposta di legge, riservato esclusivamente al Parlamento della Repubblica italiana. Si è affermato che la Santa Sede avrebbe violato la sovranità italiana. Si è rivendicata la laicità dello Stato italiano, pienamente riconosciuta, del resto, anche dal Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin (dichiarazione del 24 giugno 2021). Si è fatta notare la diversità di posizione della Segreteria di Stato vaticana e della CEI (Conferenza Episcopale Italiana): più morbida e liberale quest'ultima, ancorata, in parte, - solo, però, in apparenza – a una (ritenuta) vecchia concezione politica la prima. Il cardinale Parolin non solamente ha riconosciuto la laicità dello Stato (e la sua piena legittimità) ma ha invocato (senza, per altro, qualificarlo in tal

senso) il modello di «laicità includente» nordamericano. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, da parte sua, parlando al Senato, ha rivendicato la piena sovranità e la piena laicità della Repubblica italiana e ha difeso la libertà del Parlamento nelle sue deliberazioni che non ammettono valutazioni sovraordinate. Al Presidente Draghi ha fatto eco nello stesso senso, con maggiore determinazione e con uno stile sostanzialmente veterolaicista, il Presidente della Camera dei Deputati, il «grillino» Roberto Fico. Parte del mondo «cattolico» si è dimostrato disponibile a «trattare», considerando i «bisogni» delle cosiddette scuole cattoliche. Altri cattolici hanno richiamato – erroneamente, come accenneremo – la «costituzionalizzazione» dei Patti Lateranensi. Altri cattolici ancora hanno continuato ad affermare che è doveroso opporsi al ddl Zan in nome della libertà liberale: il ddl Zan – sostengono – metterebbe il bavaglio alle opinioni.

Andiamo per gradi. Cercheremo, considerando qualche aspetto della questione, di presentare alcune osservazioni, di fare qualche riflessione e di enunciare una tesi.

1) Non c'è dubbio innanzitutto che la Nota (verbale) vaticana sia stata presentata ritualmente in modo discutibile. A nostro avviso in forma non corretta. Se la Nota fosse da considerare una protesta, si sarebbe dovuto attendere l'approvazione del ddl Zan e la sua promulgazione come legge della Repubblica. Se essa, invece, fosse da ritenersi un invito a considerare le diverse questioni che il ddl Zan pone, essa si sarebbe dovuta presentare all'inizio di un dibattito parlamentare, prima ancora che la Camera dei Depu-

tati l'approvasse. Intervenire *in itinere* è indubbiamente un errore proprio sulla base delle norme concordatarie richiamate.

2) Non è dato (al momento) sapere se e in quale misura il ddl Zan violi il Concordato fra la Chiesa e lo Stato italiano. Solo dopo che sarà trasformato in legge ci si potrà pronunciare a questo proposito. Considerando, tuttavia, il testo del ddl Zan, si può affermare che esso è sorretto da una *ratio* razionalmente inaccettabile. Esso, infatti, - contrariamente a quanto affermano molti suoi oppositori – rappresenta l'applicazione radicale della teoria liberale e, per fare ciò, è costretto a negare lo stesso liberalismo che ne è la fonte. Coloro, pertanto, che si oppongono alla sua approvazione in nome della libertà liberale, combattono inutilmente. Invocare i «diritti liberali» (come fanno anche diversi cattolici, contraddicendosi) significa sparare

(segue a pag. 2)

### INVITO

Dopo la loro forzata sospensione (dovuta - com'è noto - alla pandemia da coronavirus e alla normativa che ne è seguita), riprendono i convegni degli «Amici di *Instaurare*». Il giorno 19 agosto 2021 si terrà presso il Santuario di Madonna di Strada a Fanna (Pordenone) la tradizionale, annuale, giornata di preghiera e di studio, alla quale sono invitati gli «Amici» del nostro periodico.

Relatori saranno: il dott. avv. Rudi Di Marco e il prof. Danilo Castellano.

Il programma della giornata è pubblicato a pagina 3.

(segue da pag. 1)

contro se stessi. Farsi, poi, sostenitori della laicità dello Stato (intesa come vedremo fra poco) e del pluralismo, come ha fatto il cardinale Parolin e come fanno alcuni movimenti animati da cattolici, significa portare acqua al mulino degli avversari. Significa, in altre parole, rifiutarsi di comprendere da dove viene l'ideologia che sta alla base del ddl Zan.

3) Altrettanto grave è l'errore di coloro che insistono nel sostenere la «costituzionalizzazione» dei Patti Lateranensi del 1929. L'art. 7 Cost., dopo aver affermato che «lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel suo ordine, indipendenti e sovrani», stabilisce che «i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi». Stabilisce, inoltre, che «le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale». Innanzitutto, quindi, la Costituzione riconosce la reciproca sovranità dello Stato e della Chiesa. Quindi, i Patti Lateranensi sono il frutto di un accordo fra sovrani. Pertanto essi, propriamente parlando, rappresentano un trattato internazionale, il quale certamente rileva a livello costituzionale (come tutti gli altri trattati internazionali) ma non è norma costituzionale vera e propria. Va osservato, poi, che in virtù del c. II dello stesso art. 7 Cost., la Costituzione repubblicana italiana «recepisce» il metodo pattizio per regolare e/o per modificare i rapporti fra Stato e Chiesa, non il contenuto dei Patti Lateranensi. Non potrebbe, del resto, farlo a causa dell'art. 1 Cost., il quale afferma la sovranità popolare. Se questa trovasse limiti (che sarebbero dati dal ripristino dell'art. 1 dello Statuto albertino, avvenuto con i Patti Lateranensi) non sarebbe più tale. Insistere su questa vecchia e fuorviante tesi (ostinatamente sostenuta, negli anni immediatamente seguiti all'entrata in vigore della Costituzione, da parte democristiana, ma dalla stessa DC, poi, decisamente abbandonata) significa rifiutare la laicità dello Stato italiano. La questione era stata sollevata con lungimiranza dall'avv. Carlo Francesco D'Agostino (per il riferimento, la illustrazione della tesi e per l'approfondimento della questione si

vedano due volumi: AA.VV., *Questione cattolica e questione democristiana*, Padova, Cedam, 1987, in particolare il saggio di Pietro Giuseppe Grasso pp. 157-178, e D. CASTELLANO, *De Christiana Republica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, particolarmente pp. 125-160). Carlo Francesco D'Agostino, infatti, dimostrò negli anni '50 del secolo scorso la «svolta» laicista della Costituzione italiana, incompatibile sia con i Patti Lateranensi sia con la Dottrina sociale e politica della Chiesa ed evidenziata già in sede di Assemblea costituente dalla mancata approvazione dell'emendamento Patricolo.

4) Conferma ufficiale di questa «svolta», comunque, è avvenuta con la revisione dei Patti Lateranensi del 1984. Si dichiarò, allora, da entrambe le parti – Stato e Chiesa cattolica – che non si considerava più in vigore l'art. 1 del Trattato del Laterano, il quale – com'è noto – recitava: «L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'art. 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato». Quello che rileva particolarmente è che questa «presa d'atto» è dovuta principalmente all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (oltre che all'evoluzione sociale – si disse – e al Vaticano II). La Costituzione, infatti, ha posto le premesse, ha favorito e accelerato il processo di secolarizzazione della società italiana. Lo dimostra, fra l'altro, chiaramente un documentato libro di Pietro Giuseppe Grasso (cfr. *Costituzione e secolarizzazione*, Padova, Cedam, 2002).

5) Va sottolineato che l'art. 1 del Trattato del Laterano del 1929 usa il termine «principio»; principio è molto più di una norma; principio, poi, – dice il Trattato – «consacrato» nell'art. 1° dello Statuto albertino; principio disatteso e calpestato dall'applicazione liberal-laicista dello Statuto del Regno 4 marzo 1848 nel corso del (cosiddetto) Risorgimento italiano. Ripristinato e subito dopo violato da parte del Fascismo (basterebbe pensare alla «questione dell'Azione cattolica» degli anni '30 e alla relativa Enc. *Non abbiamo bisogno* di Pio XI del 29 giugno 1931).

6) Il principio, il principio della confessionarietà dello Stato, è saltato. La giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce solamente il rispetto dell'opzione religiosa soggettiva. Gradualmente ma costantemente le Sentenze della Corte costituzionale italiana, a partire soprattutto dalla fine degli anni '80, hanno riconosciuto il diritto all'assoluta autodeterminazione della persona e il cosiddetto principio di laicità dello Stato come due cardini dell'ordinamento costituzionale italiano (cfr., per esempio, le Sentenze n. 203/1989, n. 13/1991, n. 334/1996). In altre parole, la Costituzione afferma lo Stato laico, non come autonomia del temporale ma come assoluta indipendenza dello stesso. Anzi, la Costituzione va «oltre»: essa afferma il diritto di ogni individuo di optare per la religione e persino per la credenza che ritiene di fare propria, aderendovi. Dopo la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale diventa difficile, per fare solamente due esempi, considerare pienamente legittima costituzionalmente la norma che punisce il maltrattamento di animali (soprattutto se si considera che le modalità della loro macellazione sono, talvolta, dettate ai soggetti dalla loro credenza religiosa) o considerare reato le opzioni di alcuni genitori, appartenenti per esempio ai Testimoni di Geova (come i genitori Oneda che diversi anni fa furono processati e condannati per omicidio colposo essendosi opposti, per la loro credenza religiosa, alle trasfusioni di sangue necessarie alla figlia minore per salvarle la vita). Diventa difficile, inoltre, stabilire la linea di confine tra diritti soggettivi, costituzionalmente garantiti, e ordine pubblico, stabilito dallo Stato. La «non indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso», riconosciuta recentemente da Draghi in Senato, non offre criteri per individuare reati, che talvolta vengono rivendicati come facoltà legittime. Il pluralismo va riconosciuto per le opzioni dipendenti dalle opinioni legittime (non, dunque, dipendenti da qualsiasi opinione) e la diversità è ricchezza quando non pretende di scardinare i principi. Sant'Agostino affermò giustamente – cosa che il pluralismo relativistico del nostro tempo rifiuta – che *in necessariis*

(segue a pag. 4)

## IL XLVIII CONVEGNO ANNUALE DEGLI «AMICI DI *INSTAURARE*»

**Giovedì 19 agosto 2021** nel Santuario di Madonna di Strada a Fanna (Pordenone) si terrà il XLVIII convegno annuale degli «Amici di *Instaurare*». Riprende, così, il tradizionale appuntamento, annullato nel 2020 a causa della pandemia da coronavirus e della relativa normativa.

Tema generale del convegno: **La cultura cattolica contemporanea tra libertà responsabile e libertà gnostica.**

### Appunto introduttivo

Il convegno si propone come occasione per esaminare una questione particolarmente rilevante del nostro tempo. Attualmente, infatti, la libertà è concepita secondo le teorie liberali ed è (coerentemente, anche se assurdamente) usata secondo le *rationes* di una dottrina che dimostra sempre più le sue difficoltà e le sue contraddizioni. Lo dimostra l'invocazione dei «nuovi diritti», i quali non sono né diritti né nuovi. Essi, infatti, sono pretese soggettive che incontrano difficoltà a conciliare libertà e diritto.

La richiesta sempre più forte del riconoscimento di «diritti» un tempo considerati reati (l'aborto procurato, l'incesto, l'eutanasia, il suicidio assistito, etc.) e della legalizzazione di pratiche disordinate (automutilazioni per ragioni non terapeutiche, uso di sostanze stupefacenti per finalità di comodo e via dicendo) dimostra che la definizione di libertà gnostica è sempre più condivisa. Essa è stata accolta anche dalla maggioritaria cultura cattolica principalmente attraverso la dottrina del personalismo contemporaneo.

### Programma

- ore 9,00 - Arrivo dei partecipanti. Iscrizione al convegno.
- ore 9,15 - Celebrazione della santa Messa in rito romano antico e canto del «Veni Creator»
- ore 10,45 - Apertura dei lavori. Saluto di *Instaurare* ai partecipanti. Introduzione ai lavori.
- ore 11,00 - Prima relazione: «La cultura cattolica e l'opzione per la libertà «radicale»: l'autodeterminazione moderna come suicidio della libertà». Relatore dott. avv. Rudi Di Marco, dottore di ricerca dell'Università di Padova.
- ore 12,00 - Interventi e dibattito.
- ore 13,00 - Pranzo.
- ore 15,30 - Ripresa dei lavori. Seconda relazione: «Il progressivo cammino della libertà gnostica: il problema della cultura politica cattolica dal secondo dopoguerra ad oggi». Relatore prof. Danilo Castellano, emerito dell'Università di Udine.
- ore 16,30 - Interventi e dibattito.
- ore 17,30 - Chiusura dei lavori.

### Suggerimento

A chi volesse previamente approfondire la questione oggetto del convegno si consiglia la lettura dei seguenti libri, alcune copie dei quali saranno comunque disponibili presso il Santuario di Madonna di Strada in occasione dell'incontro:

R. DI MARCO, *Autodeterminazione e diritto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017.

D. CASTELLANO, *De Christiana Republica. Carlo Francesco D'Agostino e il problema politico (italiano)*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004.

### Avvertenze

Il convegno è aperto a tutti gli «Amici di *Instaurare*». Non è prevista alcuna quota d'iscrizione. I partecipanti avranno a loro carico solamente le spese di viaggio e quelle del pranzo che sarà consumato al Ristorante «Al Giardino» di Fanna a prezzo convenzionato. **Si prega, a questo proposito, di dare la propria adesione scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: [instaurare@instaurare.org](mailto:instaurare@instaurare.org) entro il giorno 12 agosto 2021.** L'adesione, necessaria al fine di favorire l'organizzazione, è indispensabile (cioè è *condicio sine qua non* della partecipazione) ai fini del rispetto della normativa anti-coronavirus vigente.

Non è permessa la distribuzione di alcuna pubblicazione né la registrazione dei lavori del convegno senza la preventiva autorizzazione della Direzione del convegno.

I giornalisti devono essere accreditati. A tal fine essi debbono scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: [instaurare@instaurare.org](mailto:instaurare@instaurare.org)

Il Santuario di Madonna di Strada è facilmente raggiungibile con propri mezzi: si trova sulla strada che da Spilimbergo porta a Maniago, pochi chilometri prima di quest'ultimo centro. Chi si servisse dell'autostrada deve uscire dalla stessa a **Portogruaro**, prendere la direzione di Pordenone e proseguire (senza uscire dall'autostrada a Pordenone) fino a Sequals. A Sequals girare a sinistra in direzione di Maniago e proseguire per una decina di chilometri: sulla sinistra, come indicato dai cartelli stradali, si trova il Santuario di Madonna di Strada.

Al fine di favorire l'organizzazione del convegno è necessaria la segnalazione della propria partecipazione anche da parte di chi non partecipasse all'incontro conviviale. Ciò al fine di rispettare la normativa anti-coronavirus vigente.

Per comunicazioni e informazioni si prega di scrivere al citato indirizzo di posta elettronica: [instaurare@instaurare.org](mailto:instaurare@instaurare.org)

**Lo svolgimento dei lavori programmati potrebbe subire modificazioni o essere persino annullato nel caso in cui entrasse in vigore una normativa anti-coronavirus più severa rispetto a quella attuale. Si prega, pertanto, di consultare il sito [instaurare.org](http://instaurare.org). In questo sito, se necessario, saranno pubblicati i relativi avvisi.** Inviando l'adesione, comunque, è opportuno indicare anche la mail e il numero di telefono al quale essere (eventualmente) contattati.

(segue da pag. 2)

*unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas*. L'ordinamento costituzionale italiano in vigore contiene le premesse per il virtuale autodissolvimento di se stesso. Basterebbe pensare, per fare un solo esempio, che la Sentenza n. 467/1991 della Corte costituzionale afferma che al soggetto è lecito non adempiere nemmeno a obblighi stabiliti dalla Costituzione stessa come inderogabili per ragioni di coscienza. Non, si badi, per obbedire a una legge non scritta ma inscritta nella coscienza, ma al solo fine di essere soggettivamente coerente con se stesso.

7) Il cardinale Parolin ha richiamato, senza nominarlo esplicitamente, il modello di «laicità includente» nordamericano. I modelli di laicità, intesi come laicismo, si riducono in ultima analisi a due: quello «escludente», proprio della cultura politica moderna europeo-continentale, e quello «includente», proprio della cultura politica nordamericana (si rinvia, per un approfondimento, a D. CASTELLANO, *Ordine etico e diritto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, pp. 29-44). Il fatto è che anche la laicità «includente» non può includere tutto. La dottrina costituzionale (anche e, forse, soprattutto quella conservatrice) nordamericana e le Sentenze della Corte Federale statunitense hanno dimostrato questa impossibilità. Negli U.S.A., per esempio, si è arrivati ad imporre la legalizzazione dell'aborto procurato a quegli Stati che lo rifiutavano. Prova, questa, della non tutela del pluralismo e della diversità e, persino, della democrazia moderna che trova un ostacolo insormontabile nella Costituzione «democratica» (e nei suoi Emendamenti) delle origini. Quando il cardinale Parolin, pertanto, propone di risolvere la questione, sollevata dal ddl Zan, facendo ricorso alla «laicità includente» nordamericana, non considera adeguatamente i problemi. Quando, poi, Bergoglio afferma (nel corso di una discutibile intervista a «La Croix» del 2016) che «gli Stati confessionali finiscono male», non si sa: a) se egli scambia gli Stati totalitari con quelli confessionali; b) se si riferisce agli Stati confessionali nati in seguito alla pace di Augusta del 1555 (frutto

della situazione creata dalla Riforma protestante); c) se si riferisce agli Stati che alla loro base pongono il diritto naturale classico, cioè la giustizia che è fine e regola della politica come insegnò Agostino d'Ippona (il cui magistero è stato ripreso da Benedetto XVI nell'Enc. *Deus caritas est* del 25 dicembre 2005).

8) Il problema si pone anche con riferimento al ddl Zan. Ciò sia perché il ddl Zan rischia di diventare norma «confessionale» di un'ideologia, sia perché la laicità che esso presuppone è un nichilismo etico-giuridico trasformato in credenza «positiva» per mezzo dell'Ordinamento giuridico statale. L'utilizzo, perciò, fatto da padre Antonino Spadaro S.J., Direttore de «La civiltà cattolica», di un'affermazione equivoca di papa Francesco è improprio. Rischia di essere strumento per l'affermazione di un'ideologia contro la natura e la ragione; ideologia che favorisce il disordine sia etico, sia politico, sia giuridico.

9) Ognuna di queste questioni richiederebbe un adeguato approfondimento, soprattutto considerando la loro complessità e la loro delicatezza. Non è possibile questo approfondimento in questa sede. Ci limitiamo, perciò, a rilevare – concludendo – la dipendenza acritica della (cosiddetta) cultura cattolica contemporanea da ideologie ad essa estranee e spesso ad essa contrarie. È un vecchio difetto dei cattolici. Già san Paolo, infatti, aveva messo in guardia contro di esso (*Prima Lettera Ai Tessalonesi*, 5, 21). Pare, però, inutilmente. La cultura cattolica del nostro tempo deve riconquistare autonomia e coraggio. L'opposizione al ddl Zan – ripetiamo – non può essere fatto sulle basi della cultura liberale o, con altro termine, della cultura occidentale attualmente egemone. Opporvisi in nome della «libertà negativa», è segno di una ricerca incondizionata di accordo con errori fondamentali del nostro tempo. Ciò, ovviamente, non favorisce alternative: porta, infatti, solamente a subordinazioni e a passive applicazioni. Sarebbe bene, pertanto, che anche chi è chiamato al vertice delle istituzioni (compresa la Chiesa) riflettesse su questo problema di metodo e di merito.

10) *Post scriptum*. Nel momento nel quale andiamo in macchina il ddl Zan non è stato ancora approvato. La sua approvazione (con o senza modifiche) come la sua non approvazione sono irrilevanti per le questioni cui si è fatto cenno. Sulle questioni che investono principi morali, profili politici e problemi giuridici torneremo. Sarà necessario riflettere anche per considerare l'impegno (assurdo ed ostinato) dell'Unione Europea a favore di un'ideologia disumana che la contrappone persino all'Ungheria, governata da Victor Orban di fede calvinista ma, per quanto riguarda il tema che abbiamo considerato, ispirato da grande buon senso, oggi nell'Occidente obnubilato.

**Instaurare**

## RINGRAZIAMENTO

Siamo grati a coloro che in modi diversi continuano a sostenere *Instaurare* e le sue attività.

Il ringraziamento non è formale. Il sostegno, infatti, è una forma di collaborazione che consente di portare avanti un impegno preso cinquanta anni fa.

Pubblichiamo qui di seguito – come facciamo da tempo – le iniziali del nome e del cognome (con l'indicazione della Provincia di residenza e dell'importo inviatoci) degli Amici che ci hanno inviato il loro sostegno dopo l'uscita del n. 3/2020 del nostro periodico:

Sig. V.V. (Prato) euro 22,00; dott. V. D. (Udine) euro 25,00; prof. B. G. (Udine) euro 30,00; sig. R. C. (Udine) euro 30,00; prof. G. D. (Verona) euro 30,00; sig. G. P. (Treviso) euro 100,00; avv. C. A. (Torino) euro 20,00; sig. F. Z. (Padova) euro 18,50; prof. A. T. (Brescia) euro 200,00; m.o T. F. (Udine) euro 70,00; dott.ssa P. B. (Padova) euro 100,00; ing. P. O. (Verona) euro 150,00; avv. G. P. (Treviso) euro 25,00; Parrocchia S. Giorgio (Pordenone) euro 30,00; sig. G. C. (Gorizia) euro 50,00; sig. U. De M. (Udine) euro 30,00; prof.ssa A. G. B. (Udine) euro 50,00; prof. ssa G. B. (Firenze) euro 10,00; prof. R. P. (Vicenza) euro 50,00; prof. A. A. (Ferrara) euro 40,00.

TOTALE presente elenco: euro 1080,50.

# LA DISSOLUZIONE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA E LE SUE OPZIONI LAICISTE

di Pietro Giuseppe Grasso

In una dichiarazione al "Corriere della sera" (Milano, 6 Ottobre 2020, n. 237, anno 145) S. Em. il Cardinale Camillo Ruini aveva accennato al fatto della scomparsa della Democrazia cristiana come organizzazione, aggiungendo di non considerare possibile ricostituire in Italia un "partito dei cattolici".

Il partito della Democrazia cristiana aveva assunto funzione di gestore dell'ordinamento politico giuridico della Repubblica italiana, quando all'immagine della sovranità del popolo corrispondeva, nei fatti, la realtà dell'esistenza di più partiti operanti nel corpo sociale, molteplici, come indicato nella formula cosiddetta del "pluralismo". Nel secondo dopoguerra s'impondeva, altresì, preminente il fine di mantenere l'adesione dell'Italia nella grande alleanza mondiale dei Paesi liberaldemocratici, sotto la guida degli Stati Uniti d'America.

Per altri aspetti è da ricordare che fu risultato grandioso dovuto a massima opera della Chiesa assicurare "l'unità dei cattolici attorno alla Dc", per oltre cinquanta anni, dalla conclusione della seconda guerra mondiale fino al crollo elettorale del 1993, come si legge in un testo di don Gianni Baget Bozzo (*Cattolici e democristiani. Un'esperienza politica italiana*, ed. Rizzoli, Milano 1994, es. p. 7). È una vicenda alla quale taluni studiosi già hanno dedicato attenzione e si può pensare che seguiranno ulteriori trattazioni. Qui si ritiene fare menzione solo di vicende spesso trascurate, connesse a polemiche promosse un tempo lontano dal Centro politico italiano diretto dall'avvocato romano Carlo Francesco D'Agostino. In proposito è da ricordare un accenno sommario, nell'ampia trattazione del professore dell'Università cattolica Agostino Giovagnoli, *La cultura democristiana tra Chiesa cattolica e identità italiana 1918-1948* (Ed. Laterza, Bari e Roma 1991, p.177). Sommessamente sia consentito osservare che in uno studio sul pensiero politico una critica cattolica alla Dc avrebbe meritato pure qualche riflessione. A fondamento della critica menzionata si riscontra, invero, l'addebito ai dirigenti democristiani di avere abbandonato la fedeltà ai principi cattolici e di avere deciso per una concezione laica della politica. In effetti, col medesimo partito, era stato costruito un organismo segnato per conflitto tra due caratteri: un corpo sociale com-

posto di soggetti adunati in nome di una verità trascendente assoluta e legato a un programma di azione informato all'illimitata scelta degli individui e il laicismo dell'ordinamento costituzionale.

Un risultato proprio di un siffatto programma è rappresentato dalla Costituzione, in forza della quale fu introdotto un regime laico aconfessionale, in luogo del principio di "Stato cattolico" già previsto nello Statuto albertino. Chiara risulta la sentenza della Corte costituzionale n. 508 del 20 Novembre 2000, onde è affermato che "il principio di laicità dello Stato", dichiarato come stabilito "dal sistema delle norme costituzionali", "un principio che assurge al rango di 'principio supremo'....caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato, entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse". Per il "venire meno del principio della religione cattolica come la sola religione dello Stato", nell'ordinamento non è più presupposto alcun richiamo o "rinvio" a verità e giustizia trascendenti, ma tutto è ritenuto dipendere dalle volontà e dalle scelte individuali. Orientata nello stesso senso fu anche l'intenzione dei deputati democristiani espressa all'Assemblea costituente con una votazione di principio: essi decisero per l'astensione su di una proposta di emendamento presentata dall'on. Gennaro Patricolo, del gruppo dell'*Uomo qualunque*, nella seduta del 25 Marzo 1947, proposta così formulata: "La Religione cattolica è la religione ufficiale della Repubblica italiana". Della votazione diede esplicito riferimento l'avvocato Carlo Francesco D'Agostino, in uno scritto poi richiamato in un volume dal titolo *L'illusione democristiana* (Editrice L'Alleanza Italiana, Roma 1951).

Il decadere della qualificazione dello "Stato cattolico" ha un significato di estrema gravità. In un altro saggio intitolato *Il partito cristiano, il comunismo e la società radicale* (ed. Vallecchi, Firenze 1976, es. p. 7) ancora don Gianni Baget Bozzo avverte che nella metà del secolo scorso è proseguito "un processo storico secolare che può essere denominato fine della Cristianità". Per Cristianità ivi è intesa "l'accettazione dei principi cristiani come norme delle istituzioni politiche e secolari": l'affermazione è applicabile anche per lo Stato (cattolico). Nell'esperienza storica italiana è riuscito impossibile, dopo la cancellazione della qualificazione cattolica per le istituzioni politico-costituzionali, evitare la secolarizzazione degli istituti privati e delle regole di legge civile e penali riguardanti la morale. Furono trasformazioni graduali e

non rapide. Sempre in quanto scritto nella pagina del sacerdote ligure da ultimo riferita: "Il paese conosceva da tempo il laicismo a livello delle istituzioni politiche: ma ciò era stato sinora di fatto compatibile con la conservazione del modello cristiano per ciò che atteneva alla famiglia". Dopo di allora è susseguito un rigetto di tali regole cristiane anche a livello di norme dell'istituzione familiare (*ibidem*). Un momento decisivo arrivò al momento della votazione sul referendum del 1974 sulla legge per l'introduzione del divorzio. Come riferito da un dirigente democristiano, fra i leaders dello stesso partito alcuno aveva sperato che gli elettori cattolici fossero ancora prevalenti nella società civile; ma "l'Italia si era ormai profondamente laicizzata" (Giuseppe Chiarante, *La Democrazia cristiana*, Editori Riuniti, Roma 1980, p. 122ss.). È da ricordare che la laicizzazione era avvenuta nel periodo di prevalenza elettorale e di costante partecipazione dello stesso partito ai Governi.

Il 17 Maggio 1981 seguì il referendum popolare sulla legge d'introduzione dell'aborto (l. 22 Maggio 1978, n. 194) e la richiesta di abrogazione fu respinta: ancora una volta la maggioranza si esprime contro l'insegnamento morale della Chiesa, pure allora esplicitamente richiamato dall'autorità ecclesiastica. Una volta decaduta la qualificazione di religione dello Stato, è proseguita la trasformazione della legislazione nazionale nel senso di eliminare ogni parte conformata alla preminenza della religione cattolica e alla morale tradizionale. Tolti i principi dello Stato cattolico, riuscì vana la possibilità di attuare, in sede legislativa, aspirazioni autonome della cosiddetta società cattolica. Totalmente disatteso è riuscito inoltre qualsiasi tentativo di fare valere, soprattutto in sede di giudizio di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale, interpretazioni "adeguate" dei testi costituzionali, in senso favorevole a conservare i criteri già accolti in passato nella legislazione. La Corte costituzionale, depositaria dell'interpretazione ufficiale della Costituzione, si dimostrò sempre ferma nel far valere le concezioni del regime liberaldemocratico e della visione laica immanentistica della vita.

In correlazione è venuto a decadere e dissolversi anche il partito della Democrazia cristiana, costruito - sia consentito ripetere - come tentativo di fondare su di una premessa assoluta l'obbedienza a un partito che ebbe, però, per programma la radicale illimitata immanentistica volontà dei singoli.

# UN LIBRO COME CONFERMA

Nel 2020 l'Associazione «Glesie Furlane» ha edito il volume di Ermino Polo *Il Seminario di Udine 1965-1971*. Esso ha come sottotitolo *Le riforme negate e le occasioni perdute per il rinnovamento della Chiesa Diocesana*. L'Autore si è formato nel Seminario di Udine di cui divenne vicerettore. Si impegnò molto allora in quella che a lui parve un'opera di rinnovamento (meglio sarebbe dire, come si usava negli anni '60: di *aggiornamento*). Il rinnovamento investiva la Chiesa a 360°. Non solamente, dunque, gli aspetti contingenti, quelli legati a mode dipendenti dai tempi. Non solamente gli aspetti opinabili, legittimamente lasciati alle scelte. Il rinnovamento investiva anche (e, forse, soprattutto) questioni essenziali, legate alla Fede, ai dogmi, alla morale e alle scelte politiche. Tanto che il papa Giovanni Paolo II, visitando nel 1992 la Chiesa friulana, la richiamò alla fedeltà, corresse di fatto diverse tesi che in essa serpeggiavano o venivano talvolta apertamente insegnate. Insomma, egli confermò la Fede che sembrava essere, in parte, messa in dubbio proprio da chi avrebbe dovuto insegnarla e custodirla (cfr., sul punto, l'articolo *Grazie, Santo Padre in Instaurare*, n. 2/1992).

Negli anni della «Contestazione» la Chiesa friulana fu particolarmente vivace. Il suo impegno, però, non sembrò legato a esigenze di rinnovamento vero. Essa apparve, invece, particolarmente impegnata a divulgare teorie rivoluzionarie. Non che

prima non fossero state (almeno parzialmente) accolte. Basti pensare all'adesione al liberalismo politico (sia pure mascherato) da essa operato su richiesta della Segreteria di Stato, che la portò a pubblicare (parzialmente censurato) un Messaggio di Pio XII sulla democrazia, che non venne corretto nemmeno su esplicita istanza successivamente presentata all'arcivescovo Nogara. Sembravano prevalere contingenti esigenze operative. Tanto che al vertice della Chiesa locale si scambiò per lunghi anni l'obbedienza su opzioni opinabili (talvolta persino contrarie al magistero pontificio) come passiva esecuzione di richieste provenienti da Roma.

Negli anni del Concilio Vaticano II, si credette anche in Friuli che la Chiesa avesse rinnegato se stessa; che fosse nata una *nuova* Chiesa, radicalmente diversa da quella fondata da Gesù Cristo quasi duemila anni prima. Sorsero, allora, diversi «casi»: da quello Zavagno (legato al catechismo impartito in una scuola elementare di Udine), a quello don Bianco (legato a una parrocchia della Carnia ove si sosteneva che l'Eucarestia altro non era che una cena, un banchetto, come sostenne Lutero). Mons. Zaffonato si trovò in difficoltà. Venne, sotto certi aspetti, sorpreso. Cercò mediazioni impossibili. Quando alcuni sacerdoti preparati gli presentarono problemi e domande ricorse al parere di moralisti che non potevano offrire soluzioni ai problemi: mons. Sartori, cui Zaf-

fonato ricorse, stava sulle stesse posizioni di coloro che, a giudizio per esempio di mons. Biasutti, portavano avanti tesi inaccettabili.

Il lavoro di Ermino Polo è, a parer nostro, la documentazione di una rivoluzione tentata, anche se parzialmente fallita. Esso mostra come la Chiesa udinese, sia pure minoritaria ma dalla notevole influenza, abbia proposto e inseguito utopie, proprie del pensiero secolarizzato della seconda metà del XX secolo. Il lavoro, dunque, è dimostrazione di errori di cui ancora oggi si avvertono le conseguenze.

d. m.

---



---

## AI LETTORI

Non è una questione da trattarsi in poche righe. Ne abbiamo già parlato e vi torneremo in maniera più ampia. La nostra impressione è che molte siano le difficoltà per comprendere il suo nocciolo.

Ci riferiamo alla *tradizione* e alla *conservazione*; meglio, al loro rapporto.

La *tradizione* non è immobilismo e nemmeno acritica e passiva accettazione del passato, sia esso remoto o prossimo. Essa è *fedeltà* all'ordine naturale, all'ordine della creazione. È aperta e dinamica, sempre apportatrice di approfondimenti, ma *eodem sensu eademque sententia*.

La *conservazione*, al contrario, è immobilismo. Persistenza sulle stesse posizioni anche quando esse sono sbagliate. La *conservazione* dice di opporsi alla rivoluzione. In

(segue a pag. 16)

# FATTI E QUESTIONI

## Personalismo animalesco?

In Argentina – com'è noto – è stata presentata una Proposta di legge per attribuire agli animali lo *status* giuridico di «persone» sia pure «non umane». La Proposta di legge è stata presentata dalla deputata Graciela Camaño, la quale ha esplicitamente dichiarato che la sua iniziativa mira a «riconoscere come soggetti di diritto gli animali». Graciela Camaño, che è stata ministro del lavoro e si è dichiarata contraria alla legalizzazione dell'aborto procurato («se trasforma al feto in una cosa»), propone, dunque, al Parlamento argentino di riconoscere a quegli animali – quindi, non a tutti – che «dimostrano di avere capacità cognitive speciali e/o sentimenti complessi che li distinguono dalle altre specie» (art. 3 della Proposta di legge) uno *status* che sinora era riconosciuto solamente agli esseri umani. La Proposta di legge citata propone specificamente il riconoscimento di «diritti fondamentali» a taluni animali. Fra questi ci sarebbero il diritto alla vita, il diritto a non soffrire, il diritto alla salute e all'assistenza alimentare (art. 4). Le «persone non umane» (cioè quegli animali che vengono riconosciuti tali) non potranno essere oggetto di transazioni commerciali; non potranno essere tenute prigioniere; non potranno essere utilizzate nell'ambito di indagini o prove (art. 5). Inoltre, la Proposta di legge Camaño prevede che qualsiasi persona (in questo caso umana) avrebbe il diritto di agire «nella difesa e protezione dei diritti e degli interessi delle persone non umane» sia in via amministrativa sia in via giudiziaria.

Va registrato che in Argentina nel 2014 una Sentenza della Camera II della Camera Federale di Cassazione aveva già riconosciuto come «persona non umana» un orangotango femmina: lo zoo nel quale questo si trovava dovette, così, trasferirlo in un «santuario dei primati» in Florida per consentirgli di essere «libero».

Andiamo, comunque, per gradi. È bene precisare innanzitutto che in Argentina il maltrattamento di animali è riconosciuto come reato sin dal 1954. La Proposta di legge Camaño, quindi, non intende «proteggerli» da questi reati. Va molto oltre. Essa sostituisce lo stesso antropocentrismo (imposto dalla Modernità al fine di scardinare il teocentrismo) con il naturalismo. Il che implica: a) l'uniformizzazione della vita: vita vegetale, vita sensitiva, vita animale, vita umana sarebbero, perciò, la stessa cosa. Con conseguenze non indifferenti anche per l'uomo; b) la negazione della trascendenza: tutto finisce con la morte sia che si tratti di una pianta, di un animale o di un essere umano; c) la negazione dell'immortalità dell'anima individuale umana; d) la riduzione

della razionalità a caso. Essa, infatti, è sostituita dal vitalismo – sia esso animalesco sia esso «umano» - o, al massimo, dalla «capacità estimativa» (che non è la capacità intellettuale); e) l'identificazione della libertà con l'esercizio dell'istinto (il quale, generalmente, inclina verso ciò che è bene per la specie anche se difetta della capacità di stimare il bene come tale) o con il cieco impulso; e via dicendo.

In secondo luogo osserviamo che soggetto può essere solamente l'uomo, poiché solo l'individuo umano è capace di responsabilità al termine del suo sviluppo naturale. Per essere responsabili, infatti, è necessario essere in grado di agire liberamente. L'atto umano (non, quindi, il semplice atto dell'uomo che comprende anche gli atti fisiologici non necessariamente voluti o voluti solo indirettamente: fra questi, per esempio, il processo digestivo) postula la conoscenza del fine e la libera determinazione della volontà. Nessun animale agisce conoscendo il fine della propria azione liberamente eletto. L'animale agisce sempre secondo l'istinto. Esso non è capace di libertà. Perciò l'animale non può essere persona.

In terzo luogo rileviamo che l'animale che – come si è appena detto – non è soggetto, non può avere diritti. Esso, infatti, è solamente oggetto, cioè destinatario, di doveri. Il che implica che l'uomo gli deve rispetto per quello che esso è. Presumere di potergli «attribuire» diritti è rivendicazione di una facoltà/potere impossibile: l'uomo, infatti, non ha il potere di trasformare la natura delle «cose». L'imperatore romano Caligola, per esempio, nominò senatore il suo cavallo Incitatus. Il cavallo di Caligola, però, non fu mai senatore né di diritto né di fatto. Si dice che la stravagante nomina del cavallo Incitatus a senatore sia stata dovuta al «saturnismo» (vale a dire a un'intossicazione da piombo, dovuta ai contenitori del vino) di cui fu vittima Caligola. Non crediamo che la deputata Graciela Camaño sia vittima della medesima intossicazione (e speriamo nemmeno di altre). Resta, comunque, un'allucinazione l'«attribuzione» di diritti – e di diritti definiti fondamentali – a talune specie di animali.

In quarto luogo dobbiamo chiederci: perché solamente ad alcuni animali e non a tutti viene attribuita la qualifica di «persona non umana»? Sembrerebbe, questa, un'arbitraria discriminazione secondo il criterio illuministico di eguaglianza. L'Illuminismo, infatti, particolarmente condiviso dall'attuale cultura argentina egemone, rivendica come «principio» l'eguaglianza, non la discriminazione!

In quinto luogo osserviamo: il divieto di transazioni commerciali di animali non impedisce la loro donazione. La loro proprietà, dunque, potrebbe essere frutto di un atto giuridico. Essa, però, sarebbe contraddit-

ria, poiché le «persone» non possono essere proprietà di alcuno. Anche prescindendo da questa considerazione, bisognerebbe notare che nessun animale potrebbe essere «usato». Il suo «uso» violerebbe i suoi «diritti fondamentali»: un cavallo, per esempio, non potrebbe essere «usato» né per le gare da corsa né per il traino; l'addestramento di ogni animale sarebbe da considerare violazione della sua libertà; mettere, per esempio, la museruola al cane sarebbe atto violento nei suoi confronti; etc.. Tanto meno gli animali potrebbero essere usati per la sperimentazione farmacologica

In sesto luogo va rilevata una patente contraddizione che è dimostrazione dell'assurdità della Proposta di legge Camaño: la denuncia della violazione di «diritti fondamentali» delle «persone non umane» è possibile solamente alle «persone umane». In altre parole, gli animali ai quali viene riconosciuta la qualità di «persone non umane» non sono (e non saranno mai) nella condizione di poter «agire» in via amministrativa o giudiziaria a tutela dei diritti loro attribuiti. Essi mai diventeranno quello che non sono: esseri capaci di responsabilità che, come si è osservato, è caratteristica del soggetto, del soggetto umano. Il che prova che la Proposta di legge Camaño è un abbaglio teoretico, un'assurdità logica, una pretesa irrazionale.

In settimo luogo va osservato che non esistono criteri che consentano né di rilevare né di misurare le capacità cognitive degli animali né i loro sentimenti complessi. L'«intelligenza» animale non è l'intelligenza umana: l'animale, infatti, non è capace di concetti, di cogliere l'essenza delle «cose», anche se ha la capacità di «riconoscere», per esempio, i suoi simili. L'animale, inoltre, che è capace di sensazioni (dipendenti dall'anima animale anche nell'uomo, anche se in questi, cioè nell'uomo, le sensazioni assurgono a livello superiore grazie alla sua anima razionale), non è capace di sentimenti veri e propri diversi dalle sensazioni. Anche alcune piante hanno capacità sensitive (benché non complesse). Non diventano, per questo, né animali né «persone non umane».

Il fatto è che l'uomo contemporaneo rivela disorientamenti profondi e confusioni non facilmente rimediabili. Per questo può presentare Proposte di legge come quelle Camaño. L'Argentina non è purtroppo un caso isolato. L'UNESCO, per esempio, nel 1978 ha approvato una *Dichiarazione universale dei diritti dell'animale*, cui si ispira – almeno di fatto – anche la Proposta di legge Camaño. Questa Dichiarazione che pretende di estendere alle specie animali alcuni diritti fondamentali propri dell'uomo, prescrive persino il rispetto per le carogne [«L'animale morto deve essere trattato con rispetto» (art. 13)]. Nemmeno per l'essere umano viene invocato il rispetto di diritti attualmente posti in capo agli animali.

(segue a pag. 8)

## (segue da pag. 7)

Per il cadavere dell'uomo, infatti, non si chiede (per lo meno non si chiede sempre) lo stesso rispetto prescritto per le carogne (animali). È un segno del ribaltamento dei valori e dell'eclisse della civiltà.

## Papa Bergoglio, diritto di proprietà e sue «letture»

La questione è articolata e delicata. La sua considerazione richiederebbe un'ampia trattazione per non suscitare equivoci e, soprattutto, per evitare errori. Si tratta di un tema morale, politico e giuridico ad un tempo. A questo tema sono stati dedicati *Trattati*. Esso è tuttora dibattuto, rappresentando una questione «aperta» e dai molti risvolti. Il problema è quello del diritto alla proprietà privata; diritto generalmente riconosciuto ma spesso regolamentato in forme diverse. La sua regolamentazione, poi, - il problema va tenuto presente! - è un modo per determinare il suo contenuto effettivo.

Ci limiteremo a qualche cenno, tenendo presente l'evoluzione della questione avvenuta negli ultimi secoli, quelli a noi più vicini.

È noto che il problema del diritto alla proprietà privata è stato particolarmente dibattuto al tempo della Rivoluzione francese (1789). Esso venne «codificato» nel Codice napoleonico del 1804. Il Codice napoleonico (art. 544) stabiliva che «la proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto, purché non se ne faccia un uso proibito dalle leggi e dai regolamenti». Il Codice napoleonico, quindi, stabiliva (astrattamente) che il diritto di proprietà è lo *ius utendi et abutendi* come esso, però, veniva interpretato dall'ideologia illuministica. In altre parole al proprietario veniva riconosciuto il diritto di usare ed abusare delle proprie cose. Interpretazione, questa, - com'è noto - lontana dalla disposizione giustiniana. La codificazione di Giustiniano (VI secolo d. C.), infatti, affermava sì lo *ius utendi et abutendi*, ma il suo significato non era lo stesso di quello del Codice napoleonico. Lo *ius utendi et abutendi* della codificazione giustiniana, infatti, riconosceva al proprietario il diritto di usare e consumare, non quello di usare ed abusare delle proprie cose.

Il riconoscimento napoleonico era «astratto», vale a dire esso era una dichiarazione di «principio». Il suo esercizio, infatti, trovava un limite nella legge (positiva) e nei regolamenti; anzi, esso doveva avvenire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Il diritto di proprietà, affermato come «assoluto», diventava così «relativo». Esso veniva subordinato alle disposizioni normative approvate *ad nutum* dal legislatore: queste «svuotavano» il diritto di proprietà da molti suoi contenuti. Importante (e limite insuperabile) era, però, il riconoscimento del cosiddetto «principio». Il proprietario, infatti, poteva essere espropriato di parte del

suo diritto (dichiarato «assoluto») attraverso l'imposizione fiscale, attraverso le confische (da Napoleone I praticate in maniera massiccia), attraverso gli espropri e via dicendo. La sacralità e l'invulnerabilità del diritto di proprietà (liberal-illuministico), quindi, venivano a dipendere dall'interesse pubblico (spesso arbitrariamente definito tale), affermato con le norme ed esercitato talvolta con atti potestativi dello Stato. Sotto la parvenza del riconoscimento e dell'esaltazione del «privato» (dottrina liberale) si affermava, così, l'ipoteca del «pubblico», del collettivismo (almeno del collettivismo virtuale).

Il diritto di proprietà venne riconosciuto anche dalle Costituzioni ottriate dell'Ottocento. Lo Statuto albertino, per esempio, stabiliva che tutte le proprietà, senza alcuna distinzione, erano inviolabili. Sotto il suo imperio, tuttavia, poterono essere effettuate le riforme Suardi (1850) e approvate le Leggi Rattazzi (1855-1867), le cui conseguenze furono la soppressione di diritti di proprietà storici e l'«incameramento» di molti beni. Più tardi fu possibile - ciò avvenne con il Fascismo - stabilire che il diritto di proprietà è tale solamente se «conforme» alle leggi (positive) dello Stato. Le norme positive erano, quindi, la sua fonte. Esso non veniva più «riconosciuto» (termine equivoco usato in ogni tempo) ma «costituito». Certo gli effetti di questa rivoluzione non furono immediatamente evidenti in tutta la loro portata. L'ordinamento giuridico dello Stato, formalmente, lasciò sotto molti aspetti inalterato, di fatto, lo *status* giuridico del proprietario. Venne, però, introdotto il criterio (che in Italia trovò applicazione anche dopo il cambiamento istituzionale e dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) secondo il quale è la volontà dello Stato a indicare il contenuto, i limiti e le modalità di godimento del diritto di proprietà. Tanto che - dopo il congresso che il Partito fascista organizzò a Genova nel 1939 - venne ufficialmente proclamata la funzione sociale della proprietà. Principio, questo, che sembrava portare alla condivisione della dottrina cattolica sul punto; tanto che venne accolto con entusiasmo nella Costituzione della Repubblica soprattutto per l'appoggio determinante ad esso dato dai costituenti eletti con il voto cattolico. Il principio della funzione sociale della proprietà, proclamato dal Fascismo, in realtà offrì «aperture» a forme di collettivismo e, soprattutto, favorì l'istituzione di enti pubblici - oggi definiti parassitari - attraverso i quali si imposero le direttive economiche che condizionarono lo stesso diritto di proprietà. Sono certamente retoriche ed enfatiche le parole di Berto Ricci a questo proposito. Esse, però, rendono chiaro lo scopo del Fascismo: «la proprietà inviolabile non è affatto un principio dello Stato fascista - scrisse il Ricci -. La proprietà privata - continua questo autore dalle origini anarchiche ma divenuto radicalmente fascista - è un dogma liberale e non fascista, inglese

e non romano: da noi proprietario è depositario e non altro. La storia di Roma, la storia dei Comuni che più dei duchi e dei papi furono discendenti di Roma, è stata di spoliazioni compiute dallo Stato per il popolo».

L'esercizio del diritto di proprietà, quindi, deve essere iscritto nel programma dei fini sociali e nazionali stabiliti dallo Stato. Esso deve concorrere in modo organico alla realizzazione degli scopi dello Stato. Il diritto di proprietà è regolato da questo «principio». La funzione sociale della proprietà non dipende dalla natura e dalle finalità dei beni creati ma da un'ideologia, dalla necessità della sua applicazione per il conseguimento dei fini programmatici di volta in volta stabiliti dallo Stato. Anche riforme che ebbero un'utilità sociale (per esempio le bonifiche) o la lotta al latifondismo avviato o realizzato dal Fascismo concorsero alla realizzazione di un programma eletto, imposto ai proprietari e, in parte, realizzato sia sul piano sociale sia sul piano giuridico (positivo).

Con la Costituzione repubblicana si corresse, in parte, la concezione fascista della finalità sociale della proprietà e del suo fondamento. La Costituzione, a questo proposito, non realizzò una «svolta», tanto meno una «svolta storica» (come qualche giurista ha affermato). Essa operò solamente una «rettifica»: alla proprietà fu riconosciuta una funzione sociale; l'esercizio del diritto di proprietà fu riconosciuto legittimo ove non contrastasse le norme di legge; il suo fondamento venne individuato su premesse parzialmente diverse rispetto a quelle sulle quali esso si basava secondo la concezione fascista. Ci fu, insomma, un ritorno alla Rivoluzione francese dopo l'esperienza dei regimi totalitari «forti». In altre parole si tornò, in parte, alla dottrina liberale che sta, però, all'origine del totalitarismo (Hegel è figlio della Rivoluzione francese). Ci furono indubbiamente cambiamenti. Non sempre, però, essi furono sostanziali. Molto si conservò della dottrina fascista: si conservò, infatti, una impostazione collettivistica e si mantennero gli enti pubblici creati dal Fascismo per la gestione della politica economica. Furono, inoltre, realizzate riforme analoghe a quelle avviate dal Fascismo. Si pensi, per esempio, alla riforma agraria degli anni '50 del Novecento con la quale si continuò la lotta al latifondismo avviata dal Fascismo. Soprattutto, però, venne gradualmente approvata una legislazione in ultima analisi contraria al diritto di proprietà. Si pensi alle norme relative ai Piani regolatori comunali, alle leggi per l'edilizia (dapprima fu prevista una «licenza» per la costruzione degli edifici, successivamente una «concessione»), alla trasformazione *ope legis* dei contratti agrari (fu possibile, per esempio, a una sola parte contrattuale la trasformazione del contratto di mezzadria in contratto di affitto) e via dicendo. Il diritto di proprietà subì una trasformazione significativa, inoltre, per opera della giurisprudenza.

denza della Corte costituzionale, certamente conforme alle *rationes* e alle disposizioni costituzionali, ma «punitiva» del diritto di proprietà sempre più gravato da limiti e da condizioni, da imposte e tasse inique.

Fatta questa (lunga, ma forse non inutile) premessa (anche al fine di presentare, sia pure per cenni, la complessità della questione), veniamo alle affermazioni di papa Bergoglio a proposito della proprietà. Esse sono state fatte nel corso di un'omelia di una santa Messa celebrata a santa Marta alla presenza di infermieri, detenuti e rifugiati nello scorso mese di aprile (2021). Le affermazioni di papa Francesco sono state commentate dalla stampa in maniera opposta. C'è chi ha dato loro un immediato ed incondizionato assenso e chi le ha criticate, considerandole indicazioni inaccettabili perché ritenute sostanzialmente comuniste.

Che cosa ha detto il Papa nel corso della citata omelia? Egli ha invitato, anzi sollecitato, a condividere la proprietà. Ha preso lo spunto dal passo degli *Atti degli Apostoli*, il quale afferma che i primi cristiani non consideravano la proprietà uso esclusivo e diritto «assoluto». Essi, infatti, vendevano campi e case e portavano l'importo ricavato ai piedi degli Apostoli, i quali lo distribuivano secondo i bisogni di ognuno (*Atti*, 4, 32-35). Papa Francesco ha invitato a non rimanere indifferenti di fronte alle autentiche necessità del prossimo. Il Cristianesimo, infatti, impegna alla condivisione.

Le parole di papa Francesco a questo proposito non sono una novità. Tanto meno una novità rivoluzionaria. La Dottrina sociale della Chiesa da sempre considera che i beni hanno una destinazione universale. Essi, cioè, debbono servire per soddisfare i bisogni naturali, essenziali, di tutti. Nessuno ha il diritto di sprecare le risorse o di considerarle nella sua assoluta disponibilità: il Codice di Napoleone «riconosceva» a questo proposito un diritto contro la giustizia. Nessuno, per esempio, può legittimamente (sia sotto il profilo morale sia sotto il profilo del diritto naturale) distruggere quanto la natura offre o anche quanto egli ha ottenuto con il suo lavoro per realizzare un vantaggio economico. Distruggere o lasciare marcire la frutta, per esempio, al fine di incrementarne il valore o al fine di ricavarne un vantaggio lavorando di meno o al solo fine di godere di sovvenzioni e di contributi pubblici, non è conforme a giustizia. Soprattutto in presenza di persone che, *senza colpa*, versano in uno stato di bisogno. Lo stesso si potrebbe dire, per esempio, per il cosiddetto diritto di legnatico, di spigolatura, di pascolo riconosciuti e ampiamente praticati prima dell'entrata in vigore del Codice napoleonico. Nessuno è tenuto a donare il necessario. Tutti, però, sono tenuti a donare il superfluo. Può essere un atto di generosità, talvolta anche eroico, la condivisione del necessario, anche se essa non è – come si è appena detto – né un obbligo morale

né un obbligo giuridico.

L'atto di donazione, però, presuppone l'esistenza e il riconoscimento del diritto di proprietà: nessuno potrebbe donare cose non sue. Anche negli *Atti degli Apostoli*, infatti, si afferma che i primi cristiani «vendevano» case e campi. Vendevano, ovviamente, ciò di cui erano proprietari. La proprietà privata è un diritto. Il VII Comandamento proibisce di rubare. Ora si può rubare solamente se ci si appropria di cose altrui, di beni la cui proprietà è di altri. Il che significa che il VII Comandamento riconosce il diritto di proprietà, che è diritto naturale, non «creatura» dello Stato. Anche papa Bergoglio lo riconosce, come i suoi predecessori. Affermando, come ha fatto, che questo non è comunismo, egli ha offerto una precisazione importante. Non solo, infatti, ha «bloccato» una possibile interpretazione sbagliata delle sue parole, ma ha simultaneamente affermato che fra Cristianesimo e comunismo c'è incompatibilità.

La Dottrina sociale della Chiesa insegna che ognuno dev'essere provvidenza a se stesso. Lo affermò *apertis verbis* in polemica soprattutto con il socialismo ottocentesco Leone XIII (cfr. Enc. *Rerum novarum*, 15 maggio 1891). Ciò significa che ognuno ha il dovere di fare quanto a lui possibile per rispondere ai propri bisogni. Solamente in via sussidiaria la società ha il dovere di aiutarlo. Ogni regalia a chi non si impegna per soddisfare i propri bisogni è cosa ingiusta: 1) perché le regalie della società impongono prelievi fiscali che se non motivati e giustificati sono espropriazioni inique; 2) perché sono profondamente diseducatrici: abitano ad approfittare senza ragioni plausibili del lavoro e dei sacrifici altrui. È per questo che la condivisione è doverosa solamente verso coloro che, *senza colpa*, versano in uno stato di bisogno. Ciò vale anche per la condivisione da individuo a individuo.

I bisogni, poi, non devono essere quelli indotti, ma quelli naturali. Sono indotti, per esempio, tutti i bisogni creati dal consumismo, il cui soddisfacimento rappresenta spesso una causa di danno (alla salute fisica, per esempio) di colui che li soddisfa e un concorso di colpa per colui che è di aiuto nel loro soddisfacimento. Anche le donazioni vanno fatte, perciò, con criteri morali. Non ogni donazione è atto moralmente buono e generoso: donare a chi si sa con certezza che farà un uso scorretto o malvagio di quanto ricevuto non è un atto moralmente buono.

### Un altro caso di inciviltà istituzionale

Il caso non ha avuto (finora) molto clamore. È accaduto, come alcuni analoghi casi precedenti, in Gran Bretagna. Una bambina di cinque anni (Pippa Knight), che vive attaccata a un respiratore (ma che è

stata dalla sua amorevole mamma portata a spasso fuori dell'ospedale su una carrozzina con un ventilatore portatile), è destinata a morire per sentenza dei Tribunali. Contro le sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello la madre si era appellata alla Corte suprema della Gran Bretagna. Questa, però, ha ritenuto che non ci fossero elementi legali su cui discutere. Non ha dato seguito al processo e non ha aperto alcuna discussione.

Alla piccola Pippa Knight restano ora (a partire dal 12 aprile 2021; quindi, quando questo numero di *Instaurare* uscirà, sarà già morta se non intervengono decisioni imprevedibili) pochi giorni di vita. Si ripete, così, il caso di Alfie Evans (di cui *Instaurare* ha ampiamente parlato nel n. 2/2018).

L'ostinazione con la quale in Gran Bretagna si autorizzano i medici a «staccare la spina» è incomprensibile e pone diversi interrogativi. Innanzitutto va rilevato che in altri casi (quello, per esempio, di Tafida Raqeeb) le prognosi dei medici non si sono avverate. La piccola Tafida Raqeeb, infatti, aveva subito nel Regno Unito la stessa «condanna»: anche per essa, come per Pippa Knight, i Tribunali avevano autorizzato il distacco della spina. La madre, però, riuscì a trasferirla e a farla ricoverare in un ospedale italiano. La piccola riuscì, così, a sfuggire alla «condanna» a morte. Ora le sue condizioni sono migliorate. La madre ne è, ovviamente, felice.

L'ostinazione con la quale, dunque, nel Regno Unito si «sentenzia» pro-morte dell'innocente (sia pure gravemente ammalato), è incomprensibile. Come incomprensibile è l'assoluta mancanza di esitazione dei medici nel formulare le loro diagnosi.

La «condanna a morte» di bambini ammalati (come delle persone adulte) sono pratiche eutanasiche autorizzate (in realtà, prescritte) dallo Stato. I genitori (nel caso dei bambini) che vi si oppongono non riescono ad ottenere l'imposizione del rispetto dei loro diritti e non riescono a ottenere dallo Stato (che dovrebbe garantirli) il rispetto dei diritti fondamentali delle persone.

Non si capiscono le *rationes* dell'ordinamento giuridico inglese; non si capiscono le cause e le finalità dell'ostinata perseveranza di Tribunali e medici; non si capiscono le «argomentazioni» portate a sostegno di questa prassi, di questa giurisprudenza, di questa normativa.

Il caso di Pippa Knight interpella la coscienza di tutti; solleva ulteriori interrogativi sulla possibilità di definire «civile» una società che elimina piccoli, ammalati, indifesi, innocenti; pone diversi interrogativi circa le finalità delle istituzioni che, anziché proteggere i cittadini, si rendono strumenti per *iniuriae* nei loro confronti.

# S. MESSA PER GLI AMICI DI «INSTAURARE» DEFUNTI

**Domenica 1 agosto 2021, alle ore 18.00**, nella chiesa della Santissima a Pordenone (via S. Giuliano) sarà celebrata una santa Messa in suffragio dell'avv. Alfonso Marchi (primo direttore del nostro periodico) e degli "Amici di Instaurare" defunti. Li ricordiamo tutti con sentimenti di gratitudine umana e cristiana e li affidiamo alla misericordia di Dio.

## Pubblichiamo qui di seguito l'elenco:

- Card. Alfredo OTTAVIANI, Roma
- Card. Ildebrando ANTONIUTTI, Roma
- Mons. Sennen CORRÀ, Pordenone
- Mons. Egidio FANT, San Daniele del Friuli (UD)
- Mons. Giuseppe LOZER, Pordenone
- Mons. Luigi SALVADORI, Trieste
- Mons. Ermenegildo BOSCO, Udine
- Mons. Attilio VAUDAGNOTTI, Torino
- Mons. Pietro ZANDONADI, Noale/Briana (VE)
- Mons. Pietro CHIESA, Udine
- Mons. Mario ZUCCHIATTI, Argentina
- Mons. Dino DE CARLO, Pordenone
- Mons. Corrado ROIATTI, Udine
- Mons. Guglielmo BIASUTTI, Udine
- Mons. Lidio PEGORARO, S. Osvaldo (UD)
- Mons. Pietro LONDERO, Udine
- Mons. Vittorio TONIUTTI, Gorizia
- Mons. Giovanni BUZZI, Udine
- Mons. Piero DAMIANI, Muggia (TS)
- Mons. Luigi CARRA, Trieste
- Mons. Angelo CRACINA, Cividale del Friuli (UD)
- Mons. Pietro ANTARES, Mortegliano (UD)
- Mons. Giuseppe PRADELLA, Tamai di Brugnera (PN)
- Mons. Giorgio VALE, Udine
- Mons. Luigi PARENTIN, Trieste
- Mons. Pio DELLA VALENTINA, Pordenone
- Mons. Arnaldo TOMADINI, Varmo (UD)
- Mons. Francesco MOCCHIUTTI, Santa Maria la Longa (UD)
- Mons. Aldo FIORIN, Venezia
- Mons. Ermenegildo FUSARO, Venezia
- Mons. Giovanni Battista COMPAGNO, Udine
- Mons. Carlo FERINO, Pignano di Ragogna (UD)
- Mons. Vittorio MAURO, Pordenone
- Mons. Silvano PIANI, Lucinico (GO)
- Mons. Ignacio BARREIRO CARAMBULA, U.S.A.
- Mons. Dott. Ernesto ZANIN, Udine
- Don Fiorello PANTANALI, Dignano al Tagliamento (UD)
- Don Giuseppe ISOLA, Udine
- Don Luigi BAIUTTI, S. Margherita (UD)
- Don Luigi PESSOT, Pordenone
- Don Federico BIDINOST, Nave (PN)
- Don Alessandro NIMIS, Sedrano (PN)
- Don Erino D'AGOSTINI, S. Marizza (UD)
- Don Carlo CAUTERO, Madonna di Buia (UD)
- Don Olivo BERNARDIS, Udine
- Don Valentino FABBRO, S. Vito di Fagagna (UD)
- Don Antonio MARCOLINI, Bonzicco di Dignano al Tagl.to (UD)
- Don Marcello BELLINA, Venzona (UD)
- Don Giuseppe PACE, Torino
- Don Giacinto GOBBO, Gradiscutta di Varmo (UD)
- Padre Cornelio FABRO, Roma
- Don Giovanni COSSIO, Mortegliano (UD)
- Don Redento GOVETTO, Udine
- Don Luigi COZZI, Solimbergo (PN)
- Don Mario TAVANO, San Vito di Fagagna (UD)
- Don Rodolfo TONCETTI, Toppo (PN)
- Don Dario COMPOSTA, Roma
- Don Ivo CISAR SPADON, Pordenone
- Don Luigi TURCO, Udine
- Don Antonio LOTTI, Corona di Mariano del Friuli (GO)
- Don Giovanni ZEARO, Gemona del Friuli (UD)
- Don Giuseppe IACULIN, Udine
- Padre Tito S. CENTI, O. P., Firenze
- Don Ovidio RIDOLFI, Gradisca di Spilimbergo (PN)
- Don Raimondo DI GIUSTO, Udine
- Don Giorgio MAFFEI, Rimini
- Don Alcide PICCOLI, Udine
- Don Dott. Giacinto MARCHIOL, Gemona del Friuli (UD)
- Prof. Don Giancarlo MANARA, Roma
- Don Vittorino ZANETTE, Pordenone
- Don Dott. Bernardino DEL COL, Pordenone
- Don Prof. Ennio INNOCENTI, Roma
- Avv. Remo Renato PETITTO, Roma
- Prof. Emanuele SAMEK LODOVICI, Milano
- Sig. Arturo BELLINI, Caorle (VE)
- Sig. Enzo CREVATIN, Trieste
- Prof. Giuseppe PRADELLA, Pordenone
- Prof. Carlo PARRI, Firenze
- Sig. Giovanni ASPRENO, Milano
- Prof. Giovanni AMBROSETTI, Verona
- Sig.ra Paola D'AGOSTINO AMBROSINI SPINELLA, Roma
- Comm. Mario LUCCA, Risano (UD)
- Prof. Francesco ANELLI, Venezia
- Dott.ssa Anna BELFIORI, Roma
- Gen. Aristide VESCOVO, Udine
- Co. Dott. Gianfranco D'ATTIMIS MANIAGO, Buttrio (UD)
- Prof. Paolo ZOLLI, Venezia
- Prof. Augusto DEL NOCE, Roma
- Sig. Guelfo MICHIELI, Codroipo (UD)
- Dott. Giacomo CADEL, Venezia
- Avv. Amelio DE LUCA, Bolzano
- Prof. Avv. Gabriele MOLTENI MASTAI FERRETTI, Milano
- Prof. Marino GENTILE, Padova
- Avv. Alfonso MARCHI, Pordenone
- Cav. Terenzio CHIANDETTI, Pasi di Prato (UD)
- Prof. Rolando BIASUTTI, Udine
- Dott.ssa Carla DE PAOLI, Novara
- Prof. Giustino NICOLETTI, Brescia
- Prof. Giuseppe VATTUONE, Roma
- Gen. Eusebio PALUMBO, Udine
- M.tro Davide PAGNUCCO, Novara
- Prof. Luigi BAGOLINI, Bologna
- Dott. Angelo GEATTI, Campoformido (UD)
- Sig. Giovanni MARCON fu Fulcio, Gosaldo (BL)
- Sig. Domenico CASTELLANO, Flaibano (UD)
- Sig.ra Teresa MATTIUSI, Flaibano (UD)
- Ing. Alberto RAVELLI, Povo (TN)

- Prof. Giuseppe FERRARI, Roma
- Sig.ra Lidia BALDI ved. ZOLLI, Venezia
- Avv. Carlo Francesco D'AGOSTINO, Osnago (LC)
- Prof. Giancarlo GIUROVICH, Udine
- Prof. Mauro d'EUFEMIA, Viterbo
- Prof. Tranquillo FERROLI, Udine
- Sig.ra Clara DANELUZZI, Venezia
- Prof. Aristide NARDONE, Francavilla al Mare (CH)
- Prof. Egone KLODIC, Cividale del Friuli (UD)
- Sig. Marcellino PIUSSI, Cussignacco (UD)
- M.a Elena COLLESAN, Spilimbergo (PN)
- Dott. Luigi WEISS, Venezia
- Prof. Sergio SARTI, Udine
- M.o Francesco MAURO, Pagnacco (UD)
- M.a Licia PAOLUCCI, Chieti
- Sig.a Mira AMBROSIC, Udine
- Rag. cap. Federico BULIANI, Tarvisio (UD)
- Prof. Giovanni MANERA, Mede Lomellina (PV)
- Ing. Renzo DANELUZZI, Venezia.
- Prof. Aldo Gastone MARCHI, Udine
- Dott. Augusto TOSELLI, Venezia
- Prof. Francesco GENTILE, Padova
- Dott. Juan Bms VALLET de GOYTISOLO, Madrid
- Dott. Gian Giacomo ZUCCHI, Trieste
- Sig.a Margherita PERES, Udine
- Avv. Franco MERLIN, Padova
- Prof. Francesco Saverio PERICOLI RIDOLFINI, Roma
- Dott. Carlo RICCIO COBUCCI, Pordenone
- Dott. Franco PASCHINI, Udine
- Prof. Aldo BORDIGNON, Rossano Veneto (VI)
- Prof. Mario FURLANUT, Ponte S. Nicolò (PD)
- Dott. Mario DELLA SAVIA, Udine
- Prof. Giuseppe ZUCCHI, Tarcento (UD)
- Prof. Avv. José Maria CASTÁN, Madrid
- M.a Maria Antonia RUMIERI ved. BRUNETTIN, Pordenone
- Prof.ssa Rita CALDERINI, Milano
- Sig. Luigino BIANCUZZI, Lauzacco di Pavia di Udine
- Prof.ssa Gigliola MARTINI DE FACCIO, Udine
- Prof. Corrado CAMIZZI, Parma
- Dott. Fausto BELFIORI, Roma

## UN APPUNTO SULL'EGUAGLIANZA

Più ne parlano meno la realizzano. Dobbiamo riconoscere, però, che questa contraddizione è provvidenziale. Parliamo dell'eguaglianza. Precisamente di quella illuministica.

L'eguaglianza è giusta (e, pertanto, va perseguita) quando essa è tra eguali: l'eguaglianza dei diseguali, infatti, sarebbe ingiusta.

Cerchiamo di spiegarci. Gli uomini, tutti gli uomini, hanno diritto all'eguaglianza per quel che attiene alla dignità (termine che, soprattutto attualmente, ha una pluralità di significati non conciliabili fra loro: il linguaggio, infatti, è vieppiù usato con significato ideologico, non con significato etimologico). Comunque, precisato questo, non c'è dubbio che ogni essere umano ha diritto al rispetto in quanto uomo, cioè per la sua natura. Egli, inoltre, ha diritto, per esempio, ad essere trattato con giustizia per il lavoro che svolge o che ha fatto e per la qualità del lavoro fatto. Già da questo esempio emerge che, per essere giusti, è necessario distinguere: un operaio elettricista non può pretendere di essere retribuito come un ingegnere elettronico o l'infermiere non deve rivendicare la retribuzione che spetta al medico. Bisogna, quindi, distinguere attentamente e considerare che cosa richiede un mestiere o una professione: competenze, preparazione, capacità, tempi, etc. L'eguaglianza,

per tanto, è tale solamente se si considerano le differenze. L'osservazione – com'è noto – è di Aristotele il quale fece notare che l'eguaglianza fra diseguali non è propriamente una vera eguaglianza, ma una diseguaglianza iniqua. L'osservazione è valida non perché la fece Aristotele ma perché risponde alle esigenze del buon senso ed è di senso comune.

L'eguaglianza illuministica, invece, persegue l'identità come livellamento; non distingue e non considera le diverse situazioni, le molte differenze esistenti e non dipendenti dalla sola volontà umana: molte differenze, infatti, dipendono dalla natura delle «cose». Essa persegue un'identità astratta, la quale quindi presuppone la messa tra parentesi della realtà. Propriamente parlando l'eguaglianza illuministica è violenza alla realtà e al senso di giustizia che ogni essere umano ha inscritto nella sua coscienza.

L'eguaglianza illuministica, inoltre, fa di se stessa la condizione della giustizia. È il presupposto, per esempio, dell'ideologia marxista la quale non può accontentarsi dell'eguaglianza formale propria della dottrina strettamente liberale. Attualmente anche i liberali, *stricto sensu* definiti tali, inseguono l'eliminazione delle differenze e l'utopia di un'assoluta eguaglianza. È una loro seconda contraddizione sulla quale non si riflette.

# LO SCAFFALE DI «INSTAURARE»

Riprendiamo la rubrica «Lo scaffale di Instaurare». Segnaliamo alcune opere la cui lettura è utile per una buona formazione intellettuale, indispensabile (soprattutto oggi) per la comprensione dei problemi e per la confutazione di teorie sbagliate e di scelte erranee. La lettura di alcune di queste opere, poi, è utile sotto il profilo della spiritualità, sostegno e forza per la «buona battaglia». Fra queste ci sono opere in lingua italiana, francese e spagnola. Segnaliamo queste ultime, cioè le opere in francese e spagnolo, perché Instaurare ha diffusione internazionale. Le segnaliamo, però, anche perché la loro lettura è utile anche ai Lettori di lingua italiana. Sono semplici segnalazioni. Non recensioni. Siamo certi di fare, così, un servizio a chi è alla ricerca di strumenti validi per un contributo alla costruzione di un «mondo migliore».

## La Redazione

A. SANDERS, *Petit chronique de la grande Terreur*, Maule, Editions de Présent, 1989.

Trattasi di una documentata ricostruzione del genocidio perpetrato dalla Rivoluzione francese nei confronti di gente umile, legata alla famiglia, alla parrocchia, al proprio mestiere, alla propria terra e contraria ai principi rivoluzionari, nonché alle prassi terroristiche sistematicamente imposte dalla Rivoluzione francese. Il lavoro è uscito da tempo (nel 1989 per le




Editions de Présent), ma conserva la sua attualità: è doveroso il ricordo di tanti martiri e, soprattutto, la considerazione che la Rivoluzione francese è l'*humus* nel quale affondano le loro radici il potere (impropriamente definito) politico e le Costituzioni ottonevicesime, compresa la Costituzione italiana del 1948 (come scrive con orgoglio, per esempio, «Famiglia cristiana», n. 12, 30 maggio 2021, p. 70). Gli «immortali principi» che ispirarono questo storico evento hanno avuto diffusione internazionale e hanno portato a molti orrori dei secoli XIX e XX, nonché a considerare diritti vere e proprie *iniuriae* (basterebbe pensare, per esempio, alla diffusa pratica dell'aborto procurato).

\*\*\*

*La dignité humaine. Heurs et malheurs d'un concept maltraité,*


Parigi, Pierre-Guillaume de Roux, 2020.

Il volume collettaneo, edito a cura di Bernard Dumont, Miguel Ayuso e Danilo Castellano, rappresenta il tentativo di offrire una chiarificazione in tema di *dignità*. Tutti, oggi, usano questa parola. Lo fanno spesso strumentalmente. Il termine, infatti, viene usato sia dai laicisti (siano essi liberali o socialisti) sia dai cattolici. La confusione del linguaggio, che è caratteristica del tempo presente, è particolarmente accentuata a proposito di dignità. Essa regna sovrana anche all'interno della Chiesa cattolica come dimostrano diversi contributi raccolti in questo volume, la cui lettura è particolarmente raccomandata.



\*\*\*

*Derecho natural y economía,* a cura di Miguel Ayuso, Madrid, Marcial Pons, 2021.



Il volume raccoglie gli Atti di un convegno internazionale, svoltosi presso l'Università cattolica della Colombia a Bogotá nel 2020.

Il tema, di grande attualità, è stato svolto con dieci interessanti relazioni che hanno illustrato ed approfondito diversi aspetti di una relazione nel nostro tempo «dominata» prevalentemente dall'economia: questa, infatti, sembra godere attualmente di un primato anche sul diritto, vale a dire sulla giustizia. È la coerente applicazione delle teorie liberali e marxiste che vieppiù evidenziano i loro errori e le loro difficoltà.

Il volume si distingue da molte altre pubblicazioni dedicate allo stesso argomento non solamente perché dimostra che l'economia non può avere un primato sul diritto (il quale deve, al contrario, regolare l'economia) ma anche per l'originalità e la profondità delle «letture». Soprattutto, però, si distingue perché evidenzia che le questioni economiche pongono problemi che solamente il diritto naturale classico aiuta a risolvere e a risolvere razionalmente.


La lettura delle pagine di questo volume non lascerà deluso alcuno; tutti i suoi lettori saranno arricchiti. In un tempo di generale disorientamento essa aiuterà nell'individuazione di punti fermi, necessari in ogni settore della prassi umana.

\*\*\*

J. F. SEGOVIA, *Tolerancia religiosa y razón de Estado. De la Reforma protestante al constitucionalismo liberal*, Madrid, Dykinson, 2021.

Juan Fernando Segovia, ricercatore del CONICET argentino e professore all'Università di Mendoza, è uno studioso rigoroso, il quale ha portato notevoli contributi alla cultura a livello internazionale.

Fra i suoi recenti lavori non possono non essere segnalate almeno due monografie: la prima è dedicata ad Habermas (*Habermas y la democracia deliberativa: una «utopia» tardomoderna*, Madrid, Marcial Pons, 2008), la



seconda a Locke (*La ley natural en la teleraña de la razón*, Madrid, Marcial Pons, 2014). Ora, Segovia ci offre questo suo lavoro sul problema della tolleranza religiosa e della ragion di Stato. Trattasi di una «lettura» originale, fondata e razionalmente condivisibile di una questione nodale della Modernità.

Il lavoro dovrebbe essere letto, anzi studiato, soprattutto da coloro che parlano o scrivono unicamente usando e divulgando «luoghi comuni». In altre parole il libro è particolarmente utile a coloro che, accogliendo acriticamente il modello liberale nordamericano, ritengono valido un sistema politico (ma anche religioso) che necessita, al massimo, di correzioni e di razionalizzazione interne. Esso, invece, - lo dimostra il volume di Juan Fernando Segovia - non riesce a superare le proprie intrinseche aporie.

\*\*\*

M. AYUSO, *De la crisis a la excepción (y vuelta). Perfiles jurídico-políticos*, Madrid, Marcial Pons, 2021.

Il lavoro esamina innanzitutto la crisi che attraversa la cultura giuridica e politica contemporanea. Analizza, poi, i cambiamenti che sono subentrati alla luce dei «nuovi diritti», i quali hanno portato al superamento dello stesso diritto soggettivo, inteso come *facultas agendi ex norma agendi* (che rappresentò il momento egemone del giuspositivismo). Considera, inoltre, il delicato rapporto fra i cosiddetti «due poteri»



(Chiesa e Stato), entrambi messi in difficoltà, sia pure in modi e misure diverse, dalla teoria del primato della società civile. Si sofferma sul cambiamento subito dal diritto di guerra, della «guerra giusta», tale considerata – attualmente – solamente se coerente strumento di ideologie, le quali hanno portato al problema del terrorismo e alla politica come mero potere, ritenendolo erroneamente idoneo a legittimare il suo esercizio.

Il lavoro, come si vede, problematizza questioni di eccezionale attualità, inserendole in un ampio orizzonte che consente di vederle reciprocamente interdipendenti. Basterebbe questa caratteristica del libro per renderlo di estremo interesse.

\*\*\*

A. MUZZARELLI, *Maggio, il mese di Maria*, Matino (Lecce), Salpan editore, 2021.

Padre Alfonso Muzzarelli ci offre uno strumento di meditazione

e di preghiera, particolarmente utile a tutti i cristiani che amano la Madonna. Un tempo il mese di maggio era dedicato a Maria. Nelle parrocchie si recitava ogni sera il rosario, si ascoltava la meditazione mariana del parroco, si cantavano le litanie e gli inni alla Vergine. Tutto ciò è stato travolto: le riforme subentrate dopo il Concilio Vaticano II, la «Contestazione» del '68, la secolarizzazione della società hanno comportato la scomparsa della devozione mariana; di quella «ufficiale», poiché la Madonna continua ad essere amata e invocata. Il libro è uno strumento «pratico» (se così si può dire) per continuare consapevolmente in una prassi che sarebbe opportuno riscoprire.



\*\*\*

AA.VV., *Giugno, Mese del Sacro Cuore*, Matino (Lecce), Salpan editore, 2021.

Il volume offre una raccolta di meditazioni sul Sacro Cuore e una

silloge di preghiere. Documenta, poi, diversi fatti storici che dimostrano come la devozione al Sacro Cuore di Gesù abbia portato ad eventi miracolosi, innanzitutto spirituali ed interiori (conversioni) ma, poi, anche esteriori e rilevanti storicamente. In un tempo nel



quale alcuni (purtroppo anche sacerdoti) rifiutano la devozione al Sacro Cuore (ritenendola una superstizione: c'è stato qualche docente in Seminari interdiocesani che è arrivato ad affermare polemicamente che finiremo per adorare l'intestino di Gesù!), il volume è da leggere e meditare. Ciò aiuterà a comprendere la vera ed infinita misericordia di Colui che, per amore, è volontariamente salito sulla croce!

**Ragioni di spazio ci costringono a rinviare la Terza nota chiarificatrice relativa al Concilio Vaticano II a un prossimo numero.**

# LETTERE ALLA DIREZIONE

## Corredentrice o no?

Signor Direttore, Le scrivo a proposito di una recente affermazione di papa Bergoglio, il quale ha negato che la Madonna sia Corredentrice.

Riporto, innanzitutto, alcune affermazioni di suor Lucia di Fatima, la quale ha detto: «Da Maria Cristo ha ricevuto il corpo e il sangue che dovevano essere immolato e versato per la salvezza del mondo. Perciò Maria, diventata una con Cristo, è la Corredentrice del genere umano: con Cristo nel suo grembo, con Gesù Cristo fra le sue braccia, con Cristo a Nazareth, nella sua vita privata». ... e negli ultimi giorni della Passione e della Morte di Gesù Crocifisso, la Divina Madre Corredentrice – continua suor Lucia di Fatima – «con Lui ha agonizzato ricevendo nel suo cuore le ferite dei chiodi, il colpo della lancia e gli insulti della moltitudine ribelle [...] per realizzare la missione che Egli le aveva affidato di Corredentrice dell'umanità con Cristo».

La serva di Dio suor Lucia di Fatima così si esprime a proposito del ruolo corredentore di Maria. Certamente le parole di suor Lucia sono opinioni personali, non definizioni dogmatiche. C'è, inoltre, una schiera di santi e di teologi che sostengono la medesima tesi: Bonaventura da Bagnoregio, Duns Scoto, Bernardino da Siena, Lorenzo da Brindisi, Veronica Giuliani, Massimiliano Maria Kolbe, Leopoldo Mandic, Pio da Pietrelcina e, prima ancora, sant'Ireneo. Vanno aggiunti i nomi di diversi teologi e mariologi: A. Romeo, G. M. Roschini, M. Hanke, D. Bertello, D. Pietrafusa e via dicendo. Anche le loro conclusioni sono opinioni, opinioni autorevoli ma opinioni. Anche papa Francesco ha espresso solamente una sua opinione. Non ha parlato, infatti, *ex cathedra*; non ha parlato in continuità con il magistero ordinario dei Papi; non ha parlato conformemente al *sensus fidelium*. Per tre volte nel corso degli ultimi anni ha insistito nel negare che Maria Santissima sia Corredentrice. Egli ritiene che la Madonna non sia Corredentrice né nel senso «stretto» - mediatrice di grazie - né nel senso «largo» - partecipe all'opera di mediazione di Cristo. Sul punto – come detto – è tornato tre volte: il 12 dicembre 2019 in occasione della fe-

sta della Madonna di Guadalupe; il 30 aprile 2020 nel corso dell'omelia della santa Messa a santa Marta; infine, nel corso dell'udienza generale del 24 marzo 2021.

Che dire? I fedeli sono sconcertati. A Maria, infatti, è stato riconosciuto il titolo – il titolo di Corredentrice – non da oggi. Non si è arrivati a una definizione formale. È vero. Tuttavia si è affermata con reiterata insistenza e autorevolmente la sua partecipazione alla redenzione. Certo, l'unico redentore è Gesù Cristo. Nemmeno Maria può sostituirlo. Ella, però, ha avuto il privilegio di essere la madre di Cristo e della Chiesa, di patire con suo Figlio la passione e la morte. Ha avuto anche il privilegio di godere della sua resurrezione e di essere assunta in cielo in anima e corpo. Maria, quindi, non è solo discepola di Gesù. Non è solamente madre nella Chiesa, come tutte le madri cristiane. Essa è madre della Chiesa.

Con ossequio.

d. m.

*Non c'è dubbio. C'è, infatti, una lunga catena di autori cattolici che si esprime in questo senso, pur non spettando loro la definizione dogmatica. Il fatto è che attualmente, per influsso soprattutto della cultura «teologica» protestante, si tace o addirittura si nega esplicitamente che la Madonna sia corredentrice. Già nei secoli passati (in particolare a partire dal 1600), però, alcuni ambienti «cattolici» (giansenistici e massonici) si impegnarono nel rigetto di questo titolo mariano. Anche il Sant'Uffizio – non è dato sapere se per sola cautela o per avversione – censurò questo titolo per ben tre volte (nel 1620, nel 1723 e nel 1747). La cooperazione subordinata, immediata ed attiva di Maria alla Redenzione, tuttavia, fu costantemente considerata tale da molti autorevoli teologi, da santi Vescovi (per esempio, da Alfonso de' Liguori) e dai fedeli. Il Concilio Vaticano II, pur non avendolo usato esplicitamente nei suoi documenti per riguardo – si è detto – ai protestanti, ha riconosciuto questo titolo mariano. Si veda, in particolare, la Costituzione dogmatica «Lumen Gentium», n. 56, n. 61, n. 63. Troppi che si propongono di dare attuazione completa al Vaticano II vanno*

*in realtà contro lo stesso Concilio che dichiarano di voler attuare, ma che di fatto attuano secondo la loro ideologica interpretazione.*

**Instaurare**

## Una lettera da Buenos Aires

Buenos Aires, 17 de junio 2021

Muy estimado Director, Al recibir este número de *Instaurare*, me emocionó ante todo la perseverancia de 50 años de estas páginas –breves pero tan densas y hondas–, en el empeño de instaurar el reino de Cristo. Y pensando que justamente yo he tenido la suerte de seguir las durante 20, gracias a su cortesía al enviármelas... Recuerda que las conocí cuando cumplían 30, y entonces le escribí para felicitarlo. Ahora con más razón lo felicito, por esta misión suya que está cumpliendo, y le agradezco. La llegada de cada número me llena de alegría y la lectura me colma más cada vez.

Siempre me confirma en mis convicciones, y me acerca puntos de vista importantes. En esta ocasión me ha hecho descubrir al Padre Marco del cual no tenía noticia, a pesar de haber estudiado y enseñado las circunstancias históricas dramáticas del enfrentamiento de los Habsburgos con los otomanos. Es realmente un ejemplo el de este predicador capuchino, que resulta muy actual por ser como el autor dice “inactual”: no es lo que se enseña ni predica en la Iglesia. Al contrario prevalecen la permisividad sobre la Verdad, el fácil contemporizar inconsciente sobre la disputa leal y profunda, con la diplomacia frívola y el “compromiso” político... todo ello en detrimento de la fe, la moral. Esta acedia e irresponsabilidad espanta y duele. La importancia que el Padre Marco le daba a la conversión: arrepentirse y cambiar de vida... de las cuales hoy no se habla y se los reemplaza por un facilismo “misericordioso”, que precisamente carece de misericordia por engañar al pecador, dejándolo a tiro de las falacias del demonio. Pasa que hay gente que ni sabe que esto sucede... se abandona a los jóvenes al mercado y tantos peligros. ..

Justamente en este año del aniversario de Dante, que ud. subraya junto con Santo Domingo, y su ortodoxia y catolicidad, le cuento lo que me ha pasado a mí desde hace mucho tiempo. La lectura

(segue a pag.16)

(segue da pag. 15)

completa de la Divina Comedia –Inferno, Purgatorio, Paraíso– tanto en aulas universitarias, como en clases libres, no sólo ha apasionado a mis alumnos, sino que siempre ha dado entre ellos frutos de conversión. ¡Tantos me han escrito para agradecer lo que se le ha aclarado y así han podido corregir con arrepentimiento y cambio de vida!

Se formaban nuevos grupos para pedirme la Divina Comedia, y algunas personas volvían a escuchar el ciclo completo una y otra vez. Al cabo comprendí que debía escribir. Jamás se me había ocurrido, pero vi que debía hacerlo. Empecé con el Purgatorio, que me publicaron los benedictinos en “Cuadernos Monásticos”: de allí nuevos pedidos. Entonces agregué Inferno al Purgatorio en un libro: *Caída y Reelección del hombre*—que me publicó el Instituto de Estudios Clásicos de la Universidad Católica, y luego, interesada también la Asociación Dante Alighieri, ayudó a la publicación de *Horizontes de Eternidad*. Fue en los años 80.—agotada la edición sacamos otra que sigue difundiendo. Además en los Seminarios siguen pidiéndome cursos ...hasta hoy... ilustrados con mis dibujos.

Y como Ud dice, también yo seguiré hasta cuando Dios disponga. ...

Este año del centenario se multiplican los pedidos, y, aunque parezca mentira, al comentar en otros ámbitos *L'Homme Révolté* de Camus, hay puntos de coincidencia: su crítica de Rousseau y la Revolución Francesa es muy justa mostrando el reemplazo de la voluntad de Dios por la abstracta “voluntad general”, y así siguiendo el antiteísmo hasta el nihilismo-...

Insisto en que su revista y su ejemplo personal perseverante y devoto de la Verdad, me ayudan, me apuntalan -hoy viuda-, por ello le agradezco, y lo saludo *cor ad cor in Christo*.

**Inés de Cassagne**

*Un grazie particolare alla professoressa Inés de Cassagne dell'UCA (Universidad Católica Argentina) di Buenos Aires per la Sua attenzione al nostro periodico, per le parole di apprezzamento e per il Suo costante incoraggiamento.*

**Instaurare**

## LIBRI RICEVUTI

*La segnalazione fra i libri ricevuti non impegna il giudizio di Instaurare.*

M. ORLANDO, *Faithbook. La Fede cattolica nel tempo dei conigli*, Hong Kong, Chorabooks, 2017.

M. ORLANDO, *Sotto attacco. La scure dei revisionisti e censori sui beati e i santi*, Hong Kong, Chorabooks, 2017.

G. VIGNELLI, *Da Dio al Bio*. Roma, Il Maniero del Mirto, 2020.

A.M. MINUTELLA, *Pietro dove sei?*, Verdello (Bergamo), Gamba edizioni, 2020.

AA. VV., *Personalismi o dignità della persona? Antidoti alle deviazioni ideologiche del mondo cattolico*, a cura di Samuele Cecotti, Verona, Fede e Cultura, 2021.

S. FONTANA, *Capire Benedetto XVI*, Siena, Cantagalli, 2021.

R. DE MATTEI, *Sulla liceità morale delle vaccinazioni*, Roma, Edizioni Fiducia, 2021.

*Maggio, Il mese di Maria*, Matino (Lecce), Salpan editore, 2021.

*Giugno, Mese del Sacro Cuore*, Matino (Lecce), Salpan editore, 2021.

*Luglio, Mese del Preziosissimo Sangue*, Matino (Lecce), Salpan editore, 2021.

M. AYUSO, *De la crisi a la excepción (y vuelta)*, Madrid, Marcial Pons, 2021.

J. F. SEGOVIA, *Tolerancia religiosa y razón de Estado*, Madrid, Dykinson, 2021.

*Derecho natural y economía*, a cura di Miguel Ayuso, Madrid, Marcial Pons, 2021.

(segue da pag. 6)

realtà si oppone solamente ai suoi coerenti sviluppi. La conservazione è *continuità* senza riferimento ai contenuti. Lo affermò, per esempio, Benedetto Croce (per il quale la barbarie è rottura di tradizione, cioè cesura con ciò che è stato ed è) e lo sostiene Mc Intyre (per il quale persino la razionalità dipende dalla continuità storico-sociologica, cioè dal solo costume).

È quanto sta emergendo in di-

verse parti del mondo cattolico, in forme spesso fenomenologicamente diverse. Soprattutto nel settore morale e politico. Non si rileva, per esempio, che il liberalismo non è il contrario del socialismo, ma la sua premessa (l'anticomunismo, perciò, in sé e per sé è una trappola). Non si nota, ancora per esempio, che teorie elaborate in opposizione a Lutero da Lutero in realtà dipendono (basterebbe considerare talune dottrine politiche della Seconda Scolastica). Non si avverte, inoltre, che movimenti conservatori (l'opzione Benedetto, per esempio, altro non fanno che mantenere le erronee premesse dell'americanismo che ha già evidenziato i suoi frutti negativi). È il destino di ogni pensiero elaborato semplicemente «contro». Quasi sempre l'«anti» non consente il «per».

Ci permettiamo invitare i Lettori a riflettere sulla questione soprattutto per le rilevanti conseguenze che derivano da una simile strategia sbagliata.

### INSTAURARE

**omnia in Christo**

periodico cattolico culturale religioso e civile  
fondato nel 1972

**Comitato scientifico**

Miguel Ayuso, (+) Dario Composta,  
(+) Cornelio Fabro  
Pietro Giuseppe Grasso, Félix Adolfo Lamas,  
(+) Francesco Saverio Pericoli  
Ridolfini, Wolfgang Waldstein, (+) Paolo Zolli

**Direttore:** Danilo Castellano

**Responsabile:** Marco Attilio Calistri  
Direzione, redazione, amministrazione  
presso Editore

Recapito postale:  
Casella postale n. 27 Udine Centro  
I - 33100 Udine (Italia)

E-mail: [instaurare@instaurare.org](mailto:instaurare@instaurare.org)

C.C. Postale n. 11262334  
intestato a:

*Instaurare omnia in Christo* - Periodico  
Casella postale n. 27 Udine Centro  
I-33100 Udine (Italia)

Editore:

Comitato Iniziative ed Edizioni Cattoliche  
Via G. da Udine, 33 - 33100 Udine

Autorizzazione del Tribunale  
di Udine n. 297 del 22/3/1972  
Stampa: Lito Immagine - Rodeano Alto